



SENT. N. 81/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 23875 del registro di segreteria, per il conto giudiziale n. 159456 relativo alla gestione di azioni per l'anno 2017, nei confronti dell'agente contabile del Comune di omissis D. E., rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione, in forza di delibera d'incarico della Giunta Comunale n. 38 del 12/04/2024, dall'Avv. Enrico Dagna del Foro di Vercelli, e domiciliato nello studio del medesimo, sito in Casale Monferrato, via G. Lanza n. 28, P.E.C. avvenricodagna@puntopec.it.

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTA la relazione del Magistrato relatore n. 1176/2023 e tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 3 luglio 2024, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Primo Referendario Marco Mormando, nessuno presente per l'agente contabile, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

1. Il conto in esame è stato iscritto al ruolo d'udienza ex art. 147 c.g.c.

Nel caso specifico, dall'esame della relazione del Magistrato relatore e del relativo conto giudiziale è emerso che nel conto della gestione dei titoli azionari per l'anno 2017 il valore della partecipazione in A. S.p.A. al 31 dicembre 2017, calcolato sulla base del metodo del patrimonio netto, è stato indicato nell'importo di segno negativo di euro 18.062,84.

2. La Procura ha espresso l'avviso che non risponde ad una corretta applicazione del relativo principio contabile l'indicazione nel conto di un valore negativo nel caso in cui il patrimonio netto del soggetto di cui si detiene una partecipazione sia minore di zero.

E' stato richiamato, infatti, quanto evidenziato dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte con le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022, nella parte in cui è stato chiarito che, nella redazione dei conti della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni, il valore delle partecipazioni deve essere determinato secondo il metodo del patrimonio netto indicato al punto 6.1.3 dell'allegato 4/3 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”* del d.lgs. n. 118 del 2011 per rispondere all'esigenza di consentire un'esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile della situazione finanziaria delle partecipazioni e dell'incidenza delle stesse sul bilancio pubblico.

Per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, il richiamato principio contabile applicato, sempre al punto 6.1.3, prevede che *“nel caso in cui il valore*

della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera”.

La Procura contabile ha pertanto concluso chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto giudiziale e di disporre la rettifica, dovendo il valore al 31 dicembre 2017 della richiamata partecipazione in A. S.p.A., a fronte di un valore negativo del patrimonio netto della società, essere iscritto nel richiamato conto giudiziale a valore zero e non con un valore di segno negativo.

3.L'agente contabile D. E. si è costituito in giudizio con memoria, evidenziando di avere spontaneamente provveduto a rettificare il conto della gestione di titoli azionari per l'anno 2017 conto giudiziale n. 159456 modello 22, indicando il valore della partecipazione al patrimonio netto di A. S.p.A. pari a zero, e ha chiesto la pronuncia di discarico.

4.All'udienza dell'8 maggio 2024, essendosi rilevato un problema formale riguardo la firma del conto rettificato depositato dall'agente contabile, il Collegio, con ordinanza, ha rinviato all'udienza del 3 luglio 2024, al fine di consentire all'agente contabile la regolarizzazione del deposito del conto rettificato.

5.All'udienza del 3 luglio 2024 la regolarità e l'adequatezza della documentazione trasmessa inerente il conto in esame sono state verificate con l'adesione del Pubblico Ministero, che ha chiesto il discarico dell'agente contabile.

6.Il Collegio ha accertato che effettivamente dall'esame degli atti versati in giudizio il conto risulta essere stato debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso dall'agente contabile, potendosi, quindi, procedere all'approvazione del conto giudiziale stesso con contestuale discarico dell'agente contabile.

7. Stante la regolarità del conto giudiziale, in assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale n. 159456 relativo alla gestione di azioni per l'anno 2017, con conseguente **discarico** dell'agente contabile D. E. del Comune di omissis.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Il Giudice estensore

Alessandra OLESSINA

F.to digitalmente

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 10 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente